

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – D.D. n. 1133 del 3/4/2020 di Autorizzazione unica per la realizzazione degli interventi di variante previsti nell'ambito del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua afferente l'esistente impianto idroelettrico in Comune di Roure. Titolare: Idropadana srl.

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1133 del 3/4/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi indetta con nota di questa Direzione in data 18/2/2020 prot. n. 13639 e finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la realizzazione di quanto descritto in premessa può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni sopra esposte;

2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Idropadana srl con sede legale in Torino – C.so Orbassano n. 336, C.F./P.IVA 05499040011, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 28/10/2019 per la realizzazione degli interventi descritti in premessa concernenti la variante assentita nell'ambito del rinnovo della concessione di derivazione d'acqua afferente l'esistente impianto idroelettrico in Comune di Roure, nonché per l'esercizio del medesimo impianto; tali interventi dovranno essere eseguiti in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché di quelle indicate nella concessione di derivazione d'acqua e nel relativo disciplinare – tutte vincolanti ai fini della efficacia del presente atto; l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Torrente Chisone in Comune di Roure in misura di una portata massima pari a 4.200 litri/s e di una portata media pari a 2.296 litri/s, per produrre sul salto di metri 78,59 la potenza nominale media di kW 1.770 - con restituzione nel Torrente Chisone, sempre in Comune di Roure;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

- elab. n. 1AU "*Relazione illustrativa*", datato 17/10/2019 a firma ing. P. Doria;

- elab. n. 2AU "*Interventi da realizzare*", datato 3/9/2019 a firma ing. P. Doria;

- elab. n. 13AU "*Relazione paesaggistica semplificata*", datato 3/9/2019 a firma ing. P. Doria;

- elab. n. 4AU "*Stima del costo delle opere in progetto*", datato 3/9/2019 a firma ing. P. Doria;

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:

- nulla osta in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904;

- autorizzazione per la messa in asciutta del corso d'acqua ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e parere ai sensi della D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010;

- autorizzazione alla realizzazione dei lavori in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

Il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative che, a seguito della comunicazione di inizio lavori, dovessero eventualmente venire formulate dai soggetti competenti al rilascio dei sopra richiamati atti di assenso ;

6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

7) a prescindere da quanto riportato all'art. 14 del disciplinare di concessione, i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

8) il titolare è tenuto, per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua, a mantenere valida la garanzia finanziaria stipulata a beneficio della Città metropolitana di Torino a copertura della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto; il mancato rinnovo della garanzia prima della scadenza, secondo le modalità stabilite da questa Amministrazione, potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda a dare attuazione al progetto di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

9) comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune territorialmente interessato e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

10) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto secondo la configurazione in variante potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dall'art. 14 del disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

11) di dare atto che l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione

elettrica come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA);

12) ove dovuto per la configurazione in variante, ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto approvato con il disciplinare della concessione di derivazione d'acqua ed ivi citato); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT, almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;

14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"